



N. 2886-A

Relazione orale
Relatrice GINETTI

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 28 settembre 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro dell'interno

con il Ministro della salute

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con il Ministro per gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 4505)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 2017*

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	4
– della 3 ^a Commissione permanente	»	7
– della 4 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della 6 ^a Commissione permanente	»	10
– della 7 ^a Commissione permanente	»	11
– della 8 ^a Commissione permanente	»	13
– della 9 ^a Commissione permanente	»	14
– della 10 ^a Commissione permanente	»	15
– della 11 ^a Commissione permanente	»	16
– della 12 ^a Commissione permanente	»	17
– della 13 ^a Commissione permanente	»	18
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	19
Disegno di legge: nota di rinvio	»	20

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COCIANCICH)

sul disegno di legge

19 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: BUEMI)

sul disegno di legge

28 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017,

premessò che:

il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è volto a trasporre direttamente nell'ordinamento interno gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

l'articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU Pilot 8184/15/JUST. In particolare, con tale disposizione si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

considerato che:

la previsione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, nella parte in cui include anche la «minimizzazione in modo grave» tra i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante del reato di negazionismo, nonché per ritenere sussistente la responsabilità giuridica delle imprese - pur essendo conforme agli articoli 1 e 5 della decisione quadro 2008/913/

GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 e pur venendo incontro ai rilievi della Commissione europea emersi nell'ambito della procedura di infrazione EU Pilot 8184/15/JUST - appare suscettibile di ledere i principi di determinatezza e tassatività della sanzione penale. Questi ultimi debbono ormai ritenersi, alla stregua di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, quali indefettibili corollari del principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione e articolo 1 del codice penale;

in particolare, quanto al principio di determinatezza, i due «obiettivi fondamentali» ad esso sottesi consistono - come più volte ribadito dalla Corte costituzionale - «per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare *a priori* le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (cfr., in termini, Corte cost., sent. n. 327 del 2008);

osservato altresì che:

la questione specifica è stata già affrontata da questa stessa Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 54, recante modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. In particolare, nel corso della prima lettura di un *iter* che ha poi condotto alla legge n. 115 del 2016, questa Commissione ha approvato a larga maggioranza un emendamento «trasversale» (1.2 testo 2) con il quale è stato sostituito l'articolo 1 del disegno di legge n. 54 con una nuova formulazione dalla quale è stato espunto il riferimento alla «minimizzazione» dei gravissimi crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, anche tenuto conto della eccessiva indeterminatezza della nozione di «minimizzazione» ivi contenuta (cfr., a tale riguardo, sedute antimeridiana e notturna del 15 ottobre 2013);

ritenuto altresì che:

l'estrema rilevanza del principio di legalità in materia penale va oggi ancora più apprezzata alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017 - emanata sul caso «Taricco» - con la quale, tra l'altro, il giudice delle leggi ha affermato solennemente che, se «il riconoscimento del primato del diritto dell'Unione è un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 11 Cost.», è però altrettanto acquisito (cfr. Corte cost. n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973) «che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse

il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi». Più specificamente la Corte ha poi evidenziato che «non vi è dubbio che il principio di legalità esprima un principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate» e che per soddisfare il requisito della determinatezza - che, secondo la Corte deve caratterizzare tutte le norme di diritto penale sostanziale -, queste ultime «devono essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l'arbitrio applicativo del giudice»;

sempre secondo la Corte costituzionale «la Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, poiché non è limitato alla descrizione del fatto di reato ed alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità», sicché appare conseguente, sempre secondo il supremo giudice delle leggi «che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'articolo 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri", sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (articolo 2 del TUE)»;

tutto ciò considerato, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa sul disegno di legge con la seguente condizione:

che all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge - recante modifiche al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 - vengano espunte le seguenti parole: «, sulla minimizzazione in modo grave».

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: VERDUCCI)

sul disegno di legge

2 agosto 2017

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

apprezzata la sensibile diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato recepimento di direttive;

valutate le previsioni di cui agli articoli 5 e 10, volte a superare casi di precontenzioso, rispettivamente in materia di lotta contro razzismo e xenofobia e di regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano;

apprezzati i benefici fiscali introdotti per le cessioni di beni nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

valutata con favore la modifica alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per rafforzare la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e garantirne un tempestivo recepimento;

preso atto del contenuto dell'articolo 25, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea;

espresso infine apprezzamento per il contenuto dell'articolo 27, che autorizza le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle condizioni previste dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore: LATORRE)

sul disegno di legge

14 settembre 2017

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TONINI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nei seguenti presupposti:

che le risorse rivenienti dalla rivalsa sulle Amministrazioni responsabili di procedure di infrazione, utilizzate a parziale copertura finanziaria da parte dell'articolo 7, comma 3, siano idonee e sufficienti alle necessità di spesa;

che il trasferimento di funzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a quello della salute, disposto dall'articolo 13, non determini nuovo fabbisogno di personale o di risorse strumentali in capo all'Amministrazione ricevente;

che le revisioni di incentivi e tariffe disposte dagli articoli 20 e 21 possano essere realizzate nell'ambito del sistema di oneri proprio dei mercati di riferimento, e pertanto senza oneri per la finanza pubblica;

che la modifica dei criteri per la corresponsione di indennità di missione al personale esterno alla Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 25, non produca effetti onerosi in relazione a missioni od operazioni attualmente in corso.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.1, 11.0.2, 29.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GIACOBBE)

sul disegno di legge

26 settembre 2017

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole, rilevando che l'articolo 10 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni sul trattamento fiscale delle imprese marittime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, a soggetti che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Invita pertanto a valutare l'opportunità di un adeguato coordinamento con le disposizioni recate dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, in quanto riferite a navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale italiano adibite a traffici tra porti appartenenti al territorio nazionale con personale imbarcato esclusivamente italiano o comunitario.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: MARTINI)

sul disegno di legge

19 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

tenuto conto che l'articolo 11 introduce disposizioni per risolvere la situazione degli ex lettori di lingua straniera trattata nel caso EU Pilot 2079/11/EMPL;

osservato che il comma 1 dell'articolo 11, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, stanziando risorse aggiuntive sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), pari a 8.705.000 euro, da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso;

rilevato che, secondo il comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta con decreto lo schema tipo dei contratti integrativi di sede che dovranno essere definiti da ciascun ateneo entro il mese di dicembre 2017, recante anche i criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, con riferimento soltanto alle università che, entro la scadenza del 31 dicembre 2017, avranno perfezionato i suddetti contratti integrativi;

considerato che la norma è finalizzata a definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, attraverso i contratti integrativi di lavoro, il trattamento economico da riconoscere agli ex lettori di lingua straniera;

preso atto altresì che l'articolo 28, nel prevedere modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali attraverso un nuovo articolo 110-*bis* dedicato al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici, prescrive che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili ad esclusione di quelli genetici, per la ri-

cerca scientifica purché si adottino forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione ritenute idonee a tutela degli interessati;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: CANTINI)

sul disegno di legge

26 settembre 2017

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 10, che estende il regime fiscale agevolato previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano anche alle navi di soggetti stranieri con stabile organizzazione in Italia, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nella norma un meccanismo di monitoraggio e verifica costante degli effetti derivanti dall'estensione in esame e, più in generale, dall'attuale regime agevolato del Registro Internazionale sulla competitività del settore del trasporto commerciale marittimo in Italia;

con riferimento all'articolo 26, nell'apprezzare l'attribuzione all'ENAC del ruolo di Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e del personale e delle organizzazioni che vi operano, si osserva tuttavia che tali funzioni si assommano ad ulteriori competenze assegnate negli ultimi anni all'ENAC, a fronte di una progressiva e perdurante riduzione degli organici, che potrebbe in futuro non consentire all'Ente di svolgere adeguatamente la sua missione istituzionale;

pertanto, allo scopo di garantire la concreta attuazione del suddetto articolo 26 e, in generale, l'efficiente svolgimento di tutte le funzioni spettanti all'ENAC, si richiama l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per assicurare all'ente livelli di organico adeguati, per quantità e qualificazione professionale.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: FASIOLO)

sul disegno di legge

20 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: FISSORE)

sul disegno di legge

20 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: D'ADDA)

sul disegno di legge

26 settembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: BIANCONI)

sul disegno di legge

21 settembre 2017

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge;
formula una relazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 3, recante «Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE», si rileva che: *a)* l'obbligo di alimentare la banca dati - finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo - dovrebbe intendersi da assolvere mediante esclusivo utilizzo dei dati delle ricette elettroniche solo da parte dei medici veterinari, fermo restando per gli altri soggetti della filiera l'obbligo di alimentazione in questione con modalità diverse; *b)* occorrerebbe chiarire se siano soggetti a tracciabilità tutti i medicinali veterinari o solo quelli con obbligo di prescrizione; *c)* poiché durante l'esame della Camera è stata prevista la tracciabilità anche dell'«acquirente», occorrerebbe precisare se quest'ultimo termine ricomprenda anche l'acquirente finale proprietario di animale da compagnia, oltre che gli allevatori (la cui registrazione è peraltro specificamente prevista al capoverso *2-ter*); *d)* occorrerebbe valutare se i chiarimenti e le precisazioni di cui alle osservazioni *b)* e *c)* possano eventualmente essere forniti mediante il decreto ministeriale prefigurato dal capoverso *2-bis*.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: MARINELLO)

sul disegno di legge

14 settembre 2017

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, approva una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

gli articoli 19, 20 e 21, condivisibili nell'obiettivo di ridurre il costo energetico dei grandi consumatori, tengano in debito conto la necessità di articolare la componente A3 in modo da proseguire con gli incentivi alla valorizzazione dell'energia proveniente dagli impianti di produzione energetica rinnovabile, in sintonia con le indicazioni della bozza della Strategia energetica nazionale in corso di definizione in questi giorni ad opera del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice PEZZOPANE)

sul disegno di legge

27 settembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

richiamato il proprio parere espresso in data 14 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sul testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge – al quale la Commissione non propone modificazioni – si veda lo stampato Atto Senato n. 2886.